

siasi procedura per l'ottenimento di tali servizi beneficiando di Aziende, Enti e/o soggetti esterni alle CCIAA stesse —:

se esista una qualche norma che disciplini le modalità applicative che una CCIAA deve soddisfare nella gestione degli appalti e delle commesse;

se le CCIAA, quali Enti autonomi di diritto pubblico svolgenti funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, abbiano la facoltà di decidere discrezionalmente un fornitore senza bandire gara alcuna o appalto di sorta, generando in questo modo forti dubbi sulla regolarità, serietà ed ufficialità della fornitura scelta, in qualunque forma essa possa avere: fornitura di materiale, fornitura di servizi, collaborazioni con scopo di fornitura di servizi, accordi di forniture di prestazioni e servizi, accordi di collaborazioni e così ogni forma, dubbia o meno che sia, che possa generare un qualsiasi rapporto duraturo o di breve durata tra le CCIAA ed Aziende private, Enti e Soggetti esterni alle stesse. (3-00532)

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BELLINI, BOVA, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE, MARAN, MAGNOLFI, PAOLA MARIANI, OTTONE, ZANI. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'ambiente, onorevole Matteoli, in data 22 novembre 2001, emanava un decreto in merito alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, stabilendo che: gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante gara pubblica,

adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

lo stesso Ministro, in data 17 ottobre 2001, emanava una circolare esplicativa in ordine all'affidamento del servizio idrico integrato a società a prevalente capitale pubblico locale, al fine di dare un indirizzo interpretativo uniforme in materia e di evitare la violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Pertanto, stabiliva che: le società a prevalente capitale pubblico devono attenersi alle procedure concorrenziali per l'affidamento della gestione dei servizi e che la procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del gestore del servizio idrico integrato debba adottarsi in tutti i casi di affidamento del servizio, al fine di porre fine alle procedure di infrazione intentate dall'Ue contro l'Italia. Invitava, pertanto, gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali ad attenersi all'indirizzo interpretativo, delineato dalla circolare, nell'attività di affidamento a società miste della gestione del servizio idrico integrato;

sempre il Ministro Matteoli emanava, in data 22 novembre 2001, un'altra circolare esplicativa in cui stabiliva la necessità del ricorso unicamente allo strumento della gara pubblica ed, in particolare alla procedura aperta, per l'affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato. Nella circolare veniva delineata la piena responsabilità, penale e contabile, a carico degli operatori pubblici che avessero fatto ricorso alla procedura dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato e previsto il dovere degli enti pubblici e dei loro amministratori di reintegrare il danno arrecato all'Italia, sia sotto il profilo dell'immagine internazionale, che dei costi necessari ad adempiere alla condanna inflitta;

precedentemente, il 19 ottobre 2001, il Ministro per le politiche comunitarie, onorevole Buttiglione, emanava una circolare in merito all'affidamento a società

miste della gestione dei servizi pubblici locali stabilendo che: la normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Ue, quando manchi un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti, come nel caso di delegazione interorganica o di servizio affidato. Pertanto, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. E che, quindi, quando sussiste un controllo gestionale e finanziario dell'ente pubblico sull'ente societario, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie;

le incongruenze interpretative penalizzano, ingiustamente, gli Enti pubblici locali che nella scelta dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici integrati seguano le indicazioni della circolare del Ministro per le politiche comunitarie, violando necessariamente le disposizioni, esattamente opposte, delle circolari esplicative del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; ciò appare tanto più grave se si considera che gli enti pubblici sono anche obbligati al risarcimento del danno in caso di violazione delle norme che disciplinano l'affidamento della gestione dei servizi pubblici integrati —:

quali iniziative intenda prendere il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, e di ovviare alle incongruenze interpretative tra dicasteri. (5-00502)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

GAMBALE. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

con pubblicazione sul B.U.R. Campania n. 18 del 17 aprile 1990, veniva bandito un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per la provincia di Napoli;

successivamente, intervenuta la legge di riforma n. 362 del 1991, con decreto del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, fu stabilito che i molti concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche già banditi o iniziati prima della riforma fossero portati a termine secondo la vecchia normativa, al fine di evitare eccessivi ritardi nell'assegnazione delle sedi vacanti e i conseguenti gravi disagi per l'assistenza farmaceutica delle popolazioni interessate;

anche il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 30 marzo 1994 dispone che i concorsi già banditi prima della legge di riforma n. 362 del 1991 restano disciplinati dal decreto del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1992;

sta di fatto che il concorso bandito con pubblicazione sul B.U.R.C. n. 18 del 17 aprile 1990 non è ancora stato espletato, nonostante l'intento della normativa del 1992 fosse proprio l'accelerazione e il completamento dei cosiddetti « vecchi » concorsi;

nel frattempo è invece stato espletato (manca solo la pubblicazione della graduatoria) il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche bandito il 1° settembre 1997 (B.U.R.C. n. 41), ovviamente secondo la nuova disciplina prevista dalla legge n. 362 del 1991 —:

se, prendendo atto dei gravi ritardi e inerzie che hanno sino ad oggi impe-